



FORMAZIONE PROFESSIONALE  
SUPERIORE E CONTINUA  
NEL RAMO ELETTRICO

## Regolamento sullo svolgimento degli esami scolastici di:

Formazione continua professionale (ELC)

Elettricista capo squadra

Formazione professionale (EP)

Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza

Elettricista capo progetto in pianificazione

Formazione professionale superiore (EPS)

Esperto in installazione e sicurezza elettrica

Esperto in pianificazione elettrica

Esame pratico (PXP)

Persona del mestiere

Edizione 2/2026

Formazione Professionale Superiore e Continua nel ramo Elettrico (FPSE)  
Via St. Maria 27 - 6596 Gordola



## Indice

<b>I. Disposizioni generali</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 Soggetto di diritto dell'esame .....	3
Art. 2 Scopo.....	3
Art. 3 Campo d'applicazione .....	3
<b>II. Organi e organizzazione</b> .....	<b>4</b>
Art. 4 Commissione d'esame.....	4
Art. 5 Compiti della Commissione d'esame.....	4
Art. 6 Responsabile di sessione .....	4
Art. 7 Commissione d'esame (CE) .....	4
<b>III. Iscrizione, ammissione, tasse</b> .....	<b>5</b>
Art. 8 Organizzazione e pianificazione delle sessioni d'esame .....	5
Art. 9 Iscrizione e convocazione .....	5
Art. 10 Ammissione.....	5
Art. 11 Propedeuticità dei moduli d'esame .....	5
Art. 12 Tasse .....	6
Art. 13 Ritiro del candidato prima dell'esame.....	6
Art. 14 Assenza all'esame .....	6
Art. 15 Ritiro del candidato durante l'esame .....	6
<b>IV. Svolgimento dell'esame</b> .....	<b>7</b>
Art. 16 Durata dell'esame .....	7
Art. 17 Annullamento o interruzione dell'esame .....	7
Art. 18 Materiale e mezzi ausiliari.....	7
Art. 19 Identificazione del candidato .....	7
Art. 20 Esclusione dall'esame .....	7
Art. 21 Sorveglianza e valutazione degli esami .....	8
<b>V. Materie d'esame</b> .....	<b>8</b>
Art. 22 Materie di esame e contenuto dell'esame scolastico .....	8
<b>VI. Valutazione e note</b> .....	<b>8</b>
Art. 23 Sistema di valutazione.....	8
Art. 24 Comunicazione dell'esito d'esame .....	8
Art. 25 Visione degli esami .....	8
Art. 26 Protezione e conservazione degli atti d'esame .....	8
<b>VII. Ripetizione degli esami</b> .....	<b>9</b>
Art. 27 Ripetizione esame di modulo.....	9
<b>VIII. Certificato e validità</b> .....	<b>9</b>
Art. 28 Apertura sessione.....	9
Art. 29 Certificati esame.....	9
<b>IX. Ricorsi</b> .....	<b>9</b>
Art. 30 Procedura di correzione .....	9
<b>X. Disposizioni finali</b> .....	<b>10</b>
Art. 31 Entrata in vigore .....	10
<b>Per la Commissione esame FPSE</b> .....	<b>10</b>



## I. Disposizioni generali

### Art. 1 Soggetto di diritto dell'esame

<sup>1</sup> Soggetto di diritto dell'esame è la FPSE: Formazione Professionale Superiore e Continua nel ramo Elettrico, Via St. Maria 27, 6596 Gordola.

<sup>2</sup> I termini quali «candidato», «perito», ecc. si riferiscono indistintamente a entrambi i sessi.

### Art. 2 Scopo

<sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami scolastici coordinati da FPSE, nonché la gestione degli atti e delle contestazioni.

<sup>2</sup> Lo scopo dell'esame è dimostrare di aver raggiunto le competenze minime richieste per l'esercizio dell'attività professionale secondo i profili definiti dalla formazione professionale continua e superiore.

### Art. 3 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Si applica a tutte le sessioni d'esame per i percorsi di formazione formale continua e superiore.

<sup>2</sup> Gli esami FPSE comprendono esami di modulo e/o prove finali di percorso, disciplinati dalle direttive e dai regolamenti per gli esami professionali e professionali superiori di EIT.swiss, nonché gli esami finali di elettricista capo squadra, regolati dal relativo Regolamento d'esame. Il rilascio dei certificati FPSE ai fini dell'accesso a esami federali è subordinato alle direttive e ai requisiti vigenti emanati da EIT.swiss.

<sup>3</sup> I contenuti degli esami sono elaborati e preparati dai gruppi di lavoro della Commissione d'esame e sono definiti in conformità alle direttive sulla formazione professionale (EP/EPs) di EIT.swiss nonché ai regolamenti d'esame vigenti per l'Esame Pratico (PXP) e la professione di Elettricista capo squadra (ELC).

<sup>4</sup> Per specifici percorsi o moduli, come "Specialista della gestione PMI", possono essere emanate disposizioni complementari che precisano lo svolgimento degli esami.



## II. Organi e organizzazione

### Art. 4 Commissione d'esame

<sup>1</sup> La Commissione d'esame (CE) di FPSE è l'organo incaricato di garantire la qualità e la corretta applicazione delle procedure d'esame.

<sup>2</sup> I membri della Commissione d'esame sono nominati dal Consiglio direttivo FPSE per un periodo di 4 anni, con possibilità di rinnovo al termine del mandato.

<sup>3</sup> La Commissione d'esame è strutturata in quattro gruppi di lavoro tematici:

- Gruppo A: Elettrotecnica
- Gruppo B: Norme
- Gruppo C: Gestione
- Gruppo D: Progetto

<sup>4</sup> La gestione della Commissione d'esame è affidata a un organo interno composto dal Direttore FPSE, da un rappresentante del Consiglio direttivo FPSE (CD) e dai capigruppo.

<sup>5</sup> La Commissione d'esame delibera a maggioranza.

### Art. 5 Compiti della Commissione d'esame

<sup>1</sup> I compiti della Commissione d'esame sono:

- organizzazione e svolgimento degli esami;
- emanazione delle direttive operative per lo svolgimento degli esami;
- definizione dei programmi d'esame e decisione sui relativi temi;
- proposta dei nominativi dei periti d'esame;
- vigilanza sul corretto svolgimento degli esami;
- determinazione della nota di competenza in caso di divergenza tra perito e formatore;
- valutazione successiva delle prestazioni d'esame;
- esame e trattazione di istanze e ricorsi;
- redazione della relazione destinata al Consiglio direttivo FPSE.

### Art. 6 Responsabile di sessione

<sup>1</sup> È la persona incaricata di dirigere la/e sessione/i d'esame.

<sup>2</sup> Il ruolo è ricoperto da un rappresentante della commissione d'esame.

### Art. 7 Commissione d'esame (CE)

<sup>1</sup> I Periti sono ratificati dal Consiglio direttivo FPSE.

<sup>2</sup> I periti preparano, validano (secondo procedura), sorvegliano tecnicamente se previsto, correggono e valutano le prove.



### III. Iscrizione, ammissione, tasse

#### Art. 8 Organizzazione e pianificazione delle sessioni d'esame

<sup>1</sup> FPSE definisce calendario, scadenze, sedi e modalità delle sessioni e lo comunica in forma tracciabile.

<sup>2</sup> Gli esami sono organizzati e proposti al termine di ogni modulo o semestre di formazione.

<sup>3</sup> Di regola sono previste due sessioni d'esame all'anno, sessione invernale e sessione estiva. Durante tali sessioni possono essere organizzati anche eventuali esami di recupero.

#### Art. 9 Iscrizione e convocazione

<sup>1</sup> Le iscrizioni agli esami di fine modulo, previsti al termine di ogni ciclo formativo, vengono pubblicate circa due mesi prima della data d'esame sul sito <https://corsi-fpse.ch/it/esami>.

<sup>2</sup> I candidati devono provvedere personalmente alla propria iscrizione. Le scadenze di iscrizione, così come le modalità inerenti pagamenti di tasse per modulo ed esami, sono indicate e consultabili direttamente sul sito.

<sup>3</sup> Le date d'esame sono pubblicate e consultabili durante il semestre di studio direttamente sul proprio account del portale: <https://fpse.scuolasemplice.it/login>.

<sup>4</sup> Una volta confermata l'iscrizione, la comunicazione di conferma viene inviata al candidato al più tardi entro 30 giorni dalla data d'esame.

#### Art. 10 Ammissione

<sup>1</sup> Agli esami possono partecipare i corsisti FPSE, i candidati provenienti da altre scuole e i candidati autodidatti, nel rispetto delle direttive vigenti. L'iscrizione è considerata valida solo se completa della documentazione richiesta e del pagamento entro i termini stabiliti.

<sup>2</sup> L'ammissione è concessa esclusivamente ai candidati che soddisfano i requisiti previsti dalle direttive EIT.swiss sullo svolgimento degli esami. Per i candidati esterni e/o autodidatti, FPSE definisce inoltre criteri e documentazione minima obbligatoria (p.es. allegato o piano di percorso).

<sup>3</sup> Per i moduli del percorso "Specialista della gestione PMI", l'ammissione all'esame è subordinata alla frequenza minima dell'80% delle lezioni previste per ciascuna materia.

#### Art. 11 Propedeuticità dei moduli d'esame

<sup>1</sup> Gli esami di fine Modulo 2, 3 e 4 per i percorsi EP, possono essere assolti solo dopo il superamento dell'esame di Modulo 1, conformemente all'art. 1.4 della direttiva concernente gli esami professionali EIT.swiss.

<sup>2</sup> In caso di insuccesso in una o più materie del Modulo 1, FPSE organizza una sessione straordinaria di ripetizione dopo tre mesi dal primo esame; una terza e ultima possibilità è concessa in occasione di una sessione d'esame ordinarie previste all'Art. 8 Cpv. 3 del presente regolamento.

<sup>3</sup> Ulteriori possibilità di partecipare agli esami di Modulo 1 per i percorsi EP sono concesse solo dopo un consolidamento delle competenze di base, mediante la partecipazione a un ulteriore ciclo di studi del Modulo 1 oppure in qualità di privatista, ma non prima di sei mesi dall'ultimo esame sostenuto.

<sup>4</sup> Fino all'adempimento delle condizioni sopra indicate, non è consentita la partecipazione ad esami di moduli superiori.



## **Art. 12 Tasse**

<sup>1</sup> Il primo esame di ogni modulo EP/EPS/PXP e/o l'esame di fine percorso di formazione per l'Elettricista capo squadra sono inclusi nella tassa d'iscrizione al corso.

<sup>2</sup> Gli esami di ripetizione e ogni ulteriore tentativo d'esame sono soggetti a una tassa supplementare stabilita dalla Direzione FPSE.

<sup>3</sup> Chi non supera l'esame, si ritira senza giustificato motivo o viene escluso dall'esame non ha diritto ad alcun rimborso.

## **Art. 13 Ritiro del candidato prima dell'esame**

<sup>1</sup> Il candidato può ritirare la propria candidatura dopo averla confermata per iscritto ed aver pagato la tassa d'esame, solo se presenta un motivo valido.

<sup>2</sup> Possono essere considerati motivi validi:

- a) il servizio militare o di protezione civile;
- b) l'infortunio, la malattia o la maternità;
- c) un lutto in famiglia.

<sup>3</sup> Un ritiro senza un motivo giustificato porta alla perdita dell'intera tassa d'esame.

<sup>4</sup> Il ritiro deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto alla FPSE, allegando i documenti giustificativi.

## **Art. 14 Assenza all'esame**

<sup>1</sup> L'assenza del candidato all'esame senza ritiro formale e senza giustificato motivo è considerato esame non superato e comporta la perdita della tassa d'esame.

<sup>2</sup> In caso di assenza per motivi di forza maggiore, comprovati e comunicati per iscritto a FPSE entro un termine definito, la Commissione d'esame decide sull'eventuale ammissione a una sessione successiva senza pregiudizio per il candidato.

## **Art. 15 Ritiro del candidato durante l'esame**

<sup>1</sup> Il candidato può abbandonare la prova in qualsiasi momento, informando il Responsabile di sessione.

<sup>2</sup> L'abbandono senza motivo grave e documentabile è considerato esito non superato o non sostenuto, secondo quanto previsto dal piano d'esame del modulo/percorso.

<sup>3</sup> In caso di abbandono per motivo grave, il Responsabile di sessione verbalizza l'accaduto e FPSE decide le conseguenze (rinvio/recupero/valutazione) secondo le regole di percorso e la documentazione disponibile.

<sup>4</sup> Se il candidato si ritira dall'esame già iniziato senza un motivo impellente, l'esame è valutato come non superato.



## IV. Svolgimento dell'esame

### Art. 16 Durata dell'esame

<sup>1</sup> La durata degli esami è stabilita conformemente ai regolamenti vigenti sullo svolgimento degli esami disciplinati dagli enti di riferimento per i rispettivi percorsi formativi.

<sup>2</sup> I candidati devono presentarsi almeno 10 minuti prima dell'orario d'inizio comunicato.

<sup>3</sup> Gli orari indicati nella convocazione sono vincolanti.

### Art. 17 Annullamento o interruzione dell'esame

<sup>1</sup> FPSE si riserva il diritto di annullare o interrompere un esame, prima o durante il suo svolgimento, in caso di forza maggiore, guasti tecnici, emergenze o altri eventi che compromettano il regolare svolgimento della prova.

<sup>2</sup> In tali casi, l'esame è ripetuto in una sessione successiva senza costi aggiuntivi per il candidato. Non sussiste alcun diritto a indennizzi ulteriori.

### Art. 18 Materiale e mezzi ausiliari

<sup>1</sup> Il materiale d'esame è messo a disposizione dalla scuola.

<sup>2</sup> Salvo diversa indicazione nelle direttive specifiche d'esame, le prove si svolgono senza l'utilizzo di materiale didattico né di dispositivi elettronici.

<sup>3</sup> I mezzi ausiliari ammessi sono definiti per ciascun percorso o modulo e comunicati insieme al programma d'esame almeno un mese prima della sessione.

<sup>4</sup> I periti di sala hanno diritto di visionare i mezzi ausiliari utilizzati dal candidato.

### Art. 19 Identificazione del candidato

<sup>1</sup> Il candidato deve potersi identificare mediante un documento d'identità valido all'inizio dell'esame, esponendolo sul tavolo (carta d'identità, passaporto o licenza di condurre), unitamente alla ricevuta del pagamento della tassa d'esame e delle eventuali tasse di corso, su richiesta della Commissione d'esame.

<sup>2</sup> In caso di mancata identificazione, l'accesso all'esame è negato e l'esame è considerato non superato.

### Art. 20 Esclusione dall'esame

<sup>1</sup> Sono esclusi dall'esame i candidati che utilizzano mezzi non autorizzati, violano gravemente la disciplina d'esame o tentano di ingannare i periti

<sup>2</sup> Costituiscono violazione, a titolo esemplificativo: uso di mezzi non ammessi, comunicazione con terzi, consultazione di contenuti esterni non autorizzati, scambio di informazioni tra candidati, riproduzione/trasmisione del materiale d'esame e comportamenti che compromettono la regolarità dell'esame.



## **Art. 21 Sorveglianza e valutazione degli esami**

<sup>1</sup> La sorveglianza e la valutazione degli esami sono garantite dalla Commissione d'esame e dai periti nominati, secondo le direttive e i regolamenti vigenti di EIT.swiss.

<sup>2</sup> La valutazione delle prove d'esame è effettuata da almeno due periti qualificati, che determinano congiuntamente la nota.

## **V. Materie d'esame**

### **Art. 22 Materie di esame e contenuto dell'esame scolastico**

<sup>1</sup> Le materie e i contenuti d'esame, di fine modulo (EP/EPs/PXP) o esami finali per (ELC), sono definiti secondo le direttive EIT.swiss vigenti.

## **VI. Valutazione e note**

### **Art. 23 Sistema di valutazione**

<sup>1</sup> Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. le note inferiori al 4 definiscono prestazioni insufficienti.

<sup>2</sup> Le valutazioni sono espresse esclusivamente in note intere o mezze note per gli esami di modulo e gli esami scritti (EP/EPs/PXP ed ELC).

<sup>3</sup> Non sono ammesse valutazioni intermedie, fatta eccezione per i mezzi punti.

### **Art. 24 Comunicazione dell'esito d'esame**

<sup>1</sup> FPSE comunica esito e nota in forma tracciabile.

<sup>2</sup> Il termine per l'inoltro dell'esito della nota è di regola fissato entro 30 giorni dalla data di trasmissione. In ogni caso fa stato il termine definito all'interno della convocazione d'esame.

### **Art. 25 Visione degli esami**

<sup>1</sup> Il candidato che non ha superato l'esame ha il diritto, previa richiesta scritta a FPSE entro 20 giorni dall'invio dei risultati (fa fede il timbro postale), di prendere visione dei propri lavori d'esame valutati insufficienti, alla presenza di almeno un membro della Commissione d'Esame.

<sup>2</sup> Il candidato non ha diritto alla consegna dei suoi lavori e nemmeno di farne una copia.

<sup>3</sup> Il candidato non può farsi rappresentare e gli atti d'esame sono confidenziali, e non accessibili a terze persone.

### **Art. 26 Protezione e conservazione degli atti d'esame**

<sup>1</sup> Gli atti d'esame sono confidenziali e conservati sotto la responsabilità della FPSE per un periodo di un (1) anno dalla data dell'esame.

<sup>2</sup> La conservazione e l'accesso agli atti avvengono nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e secondo quanto previsto dal presente regolamento.



## VII. Ripetizione degli esami

### Art. 27 Ripetizione esame di modulo

<sup>1</sup> Chi non supera un esame scolastico, secondo le direttive EIT.swiss, può ripeterlo in una sessione successiva.

<sup>2</sup> La ripetizione è limitata alle parti d'esame in cui la prestazione è risultata insufficiente.

<sup>3</sup> Per ciascun esame non è previsto alcun limite al numero di ripetizioni.

<sup>4</sup> Gli esami con nota sufficiente non possono essere ripetuti.

## VIII. Certificato e validità

### Art. 28 Apertura sessione

<sup>1</sup> Con il superamento dell'esame di modulo, la FPSE rilascia un certificato attestante dell'esecuzione dell'esame con relativa nota.

### Art. 29 Certificati esame

<sup>1</sup> Per l'ammissione agli esami professionali e professionali superiori finali EIT.swiss, i certificati note scolastiche rilasciate da FPSE, hanno validità di cinque anni.

## IX. Ricorsi

### Art. 30 Procedura di correzione

<sup>1</sup> Contro l'assegnazione delle note scolastiche è possibile inoltrare reclamo alla commissione esami della FPSE, per raccomandata entro 30 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato.

<sup>2</sup> Contro l'assegnazione delle note scolastiche è possibile inoltrare reclamo alla commissione esami della FPSE, per raccomandata entro 30 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato.

<sup>3</sup> Il candidato può impugnare la decisione della commissione esami, entro 30 giorni, dalla notificazione, presso la commissione GQ della EIT.swiss.

<sup>4</sup> Se il reclamo o rispettivamente, il ricorso viene evaso positivamente, si rimborsa l'anticipo per le spese versate alle FPSE.



## X. Disposizioni finali

### Art. 31 Entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente regolamento è approvato dal Consiglio direttivo FPSE nella seduta del **14 aprile 2026** ed entra in vigore lo stesso giorno.

<sup>2</sup> Esso annulla e sostituisce le precedenti edizioni.

Gordola, 14 aprile 2026

#### Per la Commissione esame FPSE

FPSE

Il Direttore FPSE:

Michele Tulipani

#### Per il Consiglio direttivo FPSE

Il Presidente:

Andrea Cereghetti